Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | **Roma - Mercoledì 21 dicembre** | **Numero 298**

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1922

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1922 sono stabiliti nella misura seguente

In Roma sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:

Per un anno . . . . . L. 65
» » semestre . . . . » 36
» » trimestre . . . . » 30

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 120
» » semestre . . . . » 80
» » trimestre . . . . » 50

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, numero 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1799, *concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto i Nostri decreti 2 ottobre 1919, n. 1790, e 29 ottobre 1920, n. 1623, relativi alla istituzione del Corpo della R. guardia per la pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allorquando debbono essere giudicati militari di qualsiasi grado del Corpo della Regia guardia per la P. S., uno dei giudici del tribunale militare deve appartenere al Corpo della R. guardia per la P. S., osservate le stesse norme e condizioni che la legge stabilisce per i giudici militari.

Nei tribunali militari territoriali il giudice anzidetto non può avere che il grado di capitano, e deve essere designato dal comandante la divisione militare, nella quale ha sede il tribunale stesso.

Nei tribunali militari speciali, se l'accusato è un ufficiale subalterno, il giudice deve avere il grado di capitano. - Se l'accusato abbia il grado di capitano od altro superiore, il giudice deve avere il grado immediatamente superiore a quello dell'accusato; ma in mancanza, assenza o impedimento di ufficiale del grado richiesto, basta che il giudice sia rivestito del grado uguale a quello dell'accusato. - In ogni caso la nomina del giudice è fatta per estrazione a sorte.

La determinazione e l'estrazione a sorte si compiranno nei modi indicati dal regolamento organico per il servizio dei tribunali militari.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in esecuzione dalla sua data

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GASPAROTTO — RODINÒ.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 1° dicembre 1921, n. 1795, *concernente l'aggregazione del servizio di Economato e magazzino dei conti correnti postali all'Economato speciale dei risparmi postali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge n. 1080, del 13 agosto 1921;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi; di concerto col Comitato ministeriale costituito ai sensi della legge medesima;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I servizi di magazzino e di economato, di cui all'art. 4 del regolamento sul servizio degli assegni e conti correnti postali approvato con decreto 9 maggio 1918, n. 622, saranno disimpegnati a datare dal 1° gennaio 1922 dall'Economato speciale dei risparmi in attesa della definitiva sistemazione di tali servizi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIUFFRIDA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1814, *che aumenta lo stanziamento del cap. 108 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1920-921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Visto l'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 108 « Restituzioni e rimborsi (imposte dirette) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1920-921, è aumentato della somma di lire sessantaduemilioni (L. 62,000,000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ

Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1815, *che delega il governatore della Tripolitania ad emanare le norme per l'ordinamento politico amministrativo di quella regione e per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 37 della legge fondamentale per la Tripolitania approvata con il R. decreto 1° giugno 1919, n. 913;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il governatore della Tripolitania è delegato ad emanare le norme per l'ordinamento politico amministrativo di quella regione e per le elezioni al Parlamento o agli altri Consigli elettivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N 1745. Regio decreto 8 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Orta Novarese (Novara) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1800. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Iglesias, in provincia di Cagliari, è dichiarato di terza classe agli effetti del dazio consumo con decorrenza dal 1° gennaio 1921 e da tale giorno il canone annuo assegnato al detto Comune è elevato da L. 51.398,26 a L. 58.689,94, salvo la sospensione del pagamento fino al 31 dicembre 1921, a' sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.

N. 1801. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il comune di Paola (Cosenza) è dichiarato di 3ª classe agli effetti del dazio consumo a decorrere dal 21 marzo 1921 e da tale giorno il canone annuo assegnato al detto Comune è elevato da L. 9229,88 a L. 11.096,29, salvo la sospensione del pagamento fino al 31 dicembre 1921, a' sensi dell'art. 1 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820.